CONTRATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI PORZIONE DI AREA DEL COMUNE DI ROVIGO PER ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

TRA

Il **Comune di Rovigo** (di seguito "**Comune**"), C.F. e P.IVA 00192630291, con sede legale in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Ing. Michele Cavallaro, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio ed Espropri, come da decreto del Sindaco n. 34 del 31.07.2019;

e

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito "**ARPAV**"), C.F. n. 92111430283 e P.IVA n. 03382700288, con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, rappresentata, ai fini del presente atto dal Direttore Generale ing. Loris Tomiato, giusta D.C.R. n.81 del 12.07.2021;

di seguito congiuntamente definite "**le Parti**",

PREMESSO CHE

- con DDG n. 168 del 27.07.1998, veniva approvato l'accordo tra ARPAV e la Provincia avente ad oggetto lo svolgimento di attività, prima di competenza di quest'ultima, relativa al monitoraggio dell'aria nel Comune di Rovigo, mediante utilizzo di centralina di proprietà di ARPAV sita nella frazione di Borsea;
- la centralina si trova tuttavia in un contesto defilato rispetto all'agglomerato urbano principale del Comune e pertanto, al fine di effettuare un monitoraggio del tipo "background urbano", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 155/2010, si è reso necessario individuare una nuova località ove installare una apposita stazione di monitoraggio, individuata in un'area destinata a verde pubblico, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, sita in Via Pinelli;

Tutto quanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune concede in uso a titolo gratuito ad ARPAV, che accetta, una porzione di area destinata a verde pubblico, appartenente al patrimonio indisponibile comunale, sita in Via Pinelli, per complessivi m² 25, identificata al Catasto Terreni al Fg. 12, Particella 1343 (parte), come evidenziato nella planimetria che si allega sub n. 1) quale parte integrante e sostanziale, al solo scopo di posizionare la cabina fissa di proprietà di ARPAV, al cui interno sarà collocata la strumentazione necessaria alla rilevazione dell'inquinamento atmosferico.

Articolo 2 – Obbligazioni delle Parti

2.1 Il Comune si impegna a:

a) concedere ad ARPAV l'uso a titolo gratuito dell'area di cui all'art. 1;

2.2 ARPAV si impegna a:

a) utilizzare l'area, per tutta la durata della concessione, esclusivamente per le finalità specificate nel presente contratto;

b) alla realizzazione, con oneri esclusivamente a proprio carico, della piazzola di cemento necessaria per posizionare la cabina e, successivamente alla collocazione di quest'ultima, effettuerà i lavori relativi alla recinzione. Le Parti danno atto che la suddetta piazzola e la relativa recinzione costituiscono pertinenze della cabina e sono di proprietà di ARPAV. Pertanto, alla scadenza o al prodursi degli effetti del recesso della presente concessione, ARPAV farà salvo il suo diritto a rimuovere i predetti beni.

c) custodire e conservare la stessa, effettuando gli interventi di manutenzione ordinaria e sostenendone i relativi oneri, necessari per assicurare il corretto

funzionamento del sistema di monitoraggio;

d) alla scadenza della concessione o all'eventuale esercizio del diritto di recesso o revoca ai sensi dell'art. 4.2, riconsegnare l'area al Comune in perfetto stato di efficienza e funzionalità, sostenendo le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi. A tale fine, le Parti danno atto che la cabina collocata sovra la porzione di suolo di cui all'art. 1 non costituisce accessione dello stesso e conseguentemente, ARPAV fa salvo il suo diritto a rimuovere la medesima con la relativa strumentazione.

e) sostenere le spese per un nuovo allacciamento alla rete elettrica per il funzionamento della propria strumentazione nonché i costi relativi al consumo di energia;

f) tenere indenne il Comune da eventuali responsabilità per danni causati a persone o cose dal funzionamento del suddetto sistema;

g) inserire la stazione nel piano di manutenzione di ARPAV per le stazioni della rete di monitoraggio regionale;

2.3 stante la perdurante sussistenza di impianti industriali nella località di Borsea, dopo una fase di confronto e studio del sito, ARPAV, previo accordo con il Comune, potrà effettuare periodiche campagne di verifica della qualità dell'aria, presso la suddetta località, mediante utilizzo del proprio laboratorio mobile.

Articolo 3 – Decorrenza, durata, recesso.

3.1 Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2024.

3.2 Ciascuna Parte ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi con un preavviso scritto, a mezzo PEC, di almeno 180 giorni, senza insorgenza di alcun diritto in capo all'altra Parte ad ottenere qualsivoglia indennizzo, rimborso o risarcimento. In tale ipotesi, l'area dovrà essere riconsegnata da ARPAV al Comune,

con le modalità di cui all'art. 2.2 lettera d).

3.3 E' escluso il rinnovo tacito della presente concessione.

Articolo 4- Responsabilità ed oneri assicurativi

4.1 Per tutta la durata della concessione, ARPAV assumerà la qualità di custode dell'area nonché della cabina e della relativa strumentazione di sua proprietà e pertanto, la medesima sarà considerata responsabile dell'uso dei beni, sia verso il Comune sia verso terzi.

4.2 Per tale ragione, ARPAV si impegna a mantenere attive, sino alla data di rilascio dell'area, la polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi n. 406733340 stipulata con AXA Assicurazioni S.p.a., nonché la Polizza "All Risks Patrimonio" n. 41004617 stipulata con Assicurazioni Generali S.p.a., aventi entrambe scadenza il 31.03.2025, le quali vengono trasmesse in copia al Comune contestualmente alla sottoscrizione della presente concessione.

4.3 Su richiesta del Comune, ARPAV si impegna ad esibire allo stesso la quietanza di pagamento dei premi periodici annuali, come comprova dell'effettiva vigenza delle suindicate polizze.

Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale

5.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio Ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, ciascuna delle Parti nomina un responsabile dell'esecuzione contrattuale, come segue:

- ARPAV: Dirigente dell'U.O. Monitoraggio Aria;
- Comune: Dirigente Servizio Ambiente ed Ecologia.

5.2 L'eventuale sostituzione del Responsabile dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte a mezzo pec.

Articolo 6 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 7 –Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente contratto e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 8 - Imposta di bollo e di registro

Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e deve essere registrato ai sensi dell'art. 5, co. 2, Tariffa Parte 1 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. con oneri a carico del Concessionario.

Articolo 9 – Controversie

9.1 Qualsiasi controversia inerente che dovesse insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta preventivamente al tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., da esprimersi presso un Organismo di Mediazione, territorialmente competente e iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione.

9.2 Il mancato rispetto della presente clausola da parte di chi promuove un giudizio o da parte di chi, invitato alla mediazione, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al

contributo unificato dovuto.

9.3 Nel caso in cui il tentativo di mediazione si concluda con esito negativo, la competenza sulla controversia sarà deferita al Foro di Rovigo.

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Padova – Rovigo

Comune	**ARPAV**
Il Dirigente Responsabile del Settore	Il Direttore Generale
LL.PP. – Patrimonio ed Espropri	Ing. Loris Tomiato
Ing. Michele Cavallaro	

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: art.3 “Decorrenza, durata, recesso” commi 2 e 4 e art. 9 “Controversie”.

Comune	**ARPAV**
Il Dirigente Responsabile del Settore	Il Direttore Generale
LL.PP. – Patrimonio ed Espropri	Ing. Loris Tomiato
Ing. Michele Cavallaro	

Vista aerea del nuovo posizionamento della centralina dell'aria in Via Pinelli a Rovigo.



1) Foto aerea. Si evidenzia dove sarà posizionata e lo scavo di circa 55m. necessario per interrare la linea di alimentazione con calata da palo ENEL;



2) Foto vista da Via Pinelli;



3) Foto vista da Via Pinelli più vicina;



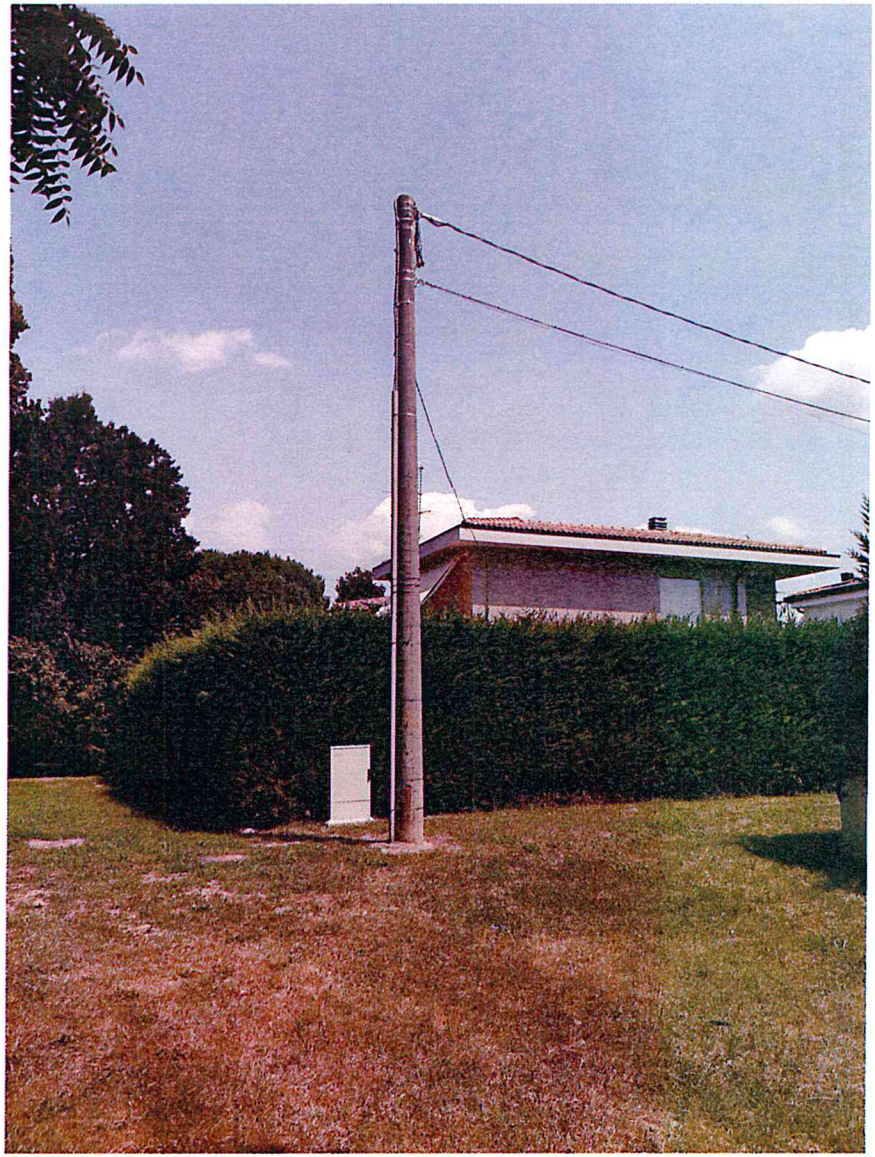
4) Foto vista frontale da Via Pinelli con centralina mobile ARPAV posizionata su Via Duse;



5) Foto vista da campetto da calcio



6) Foto vista da camminamento pedonale;

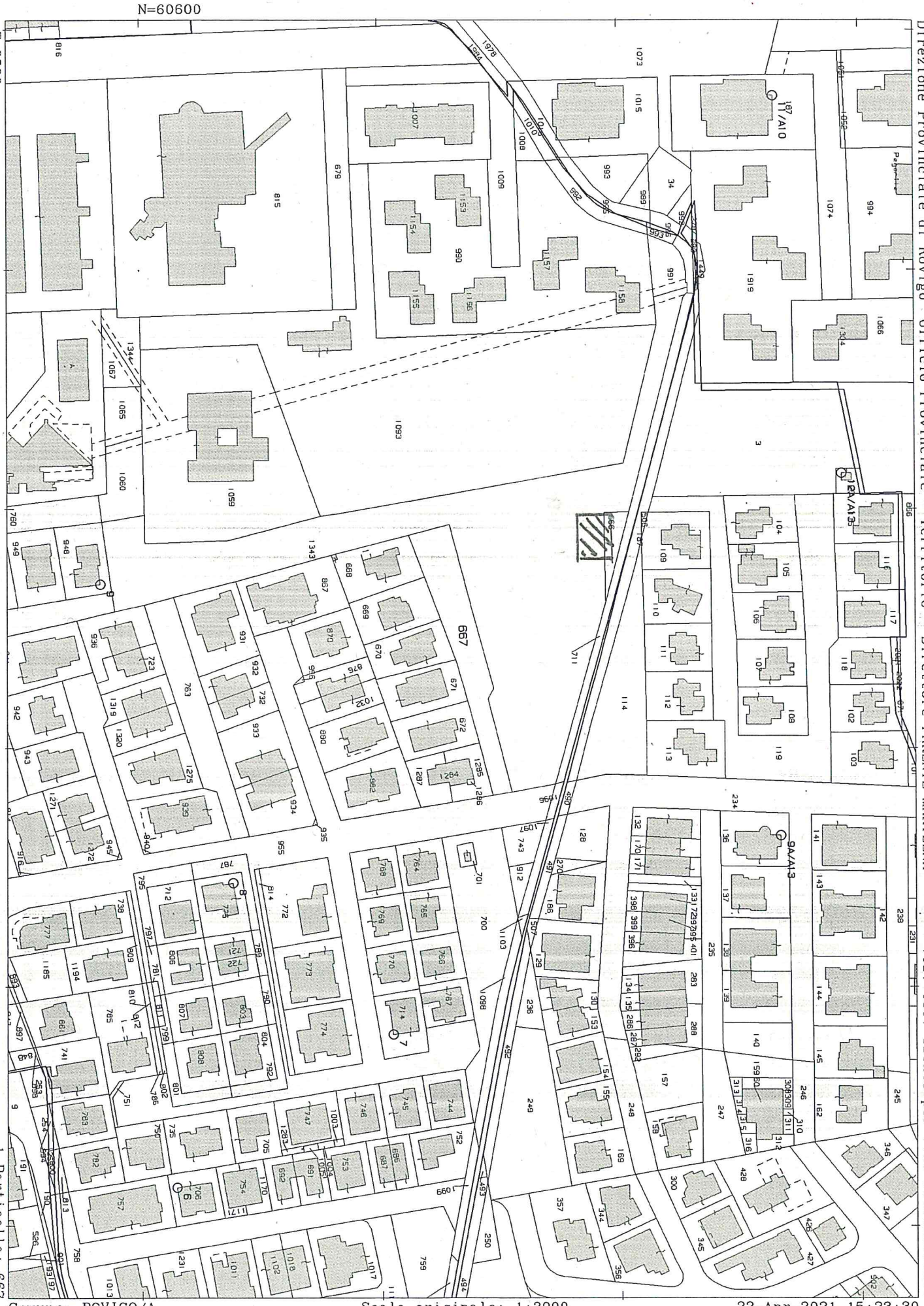


7) Foto vista palo ENEL per calata.

Rovigo lì 12/07/2021

Il referente Ufficio Tecnico DAP Rovigo

- P.I. Vitulo Stefano -



Direzione Provinciale di Rovigo Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore PARENTE MARILENA Vis. tel. esente per fini istituzionali

Comune: ROVIGO/A
Foglio: 12

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

22-Apr-2021 15:23:30
Prot. n. T290045/2021